



AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174

www.ospedali.pavia.it

DISCIPLINARE DI INCARICO

Recante patti e condizioni per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico presidio ospedaliero di Voghera Il Lotto

Tra:

- L'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, con sede in Pavia, Viale Repubblica n. 34 (Codice Fiscale/partita I.V.A. 01949220188) nella persona del Dr. Arch. Luciano De Castro, in qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione del Committente" e,

- Il Sig., iscritto all'ordine degli della provincia di Al n., libero professionista, con studio/sede in (provincia di) Via (codice fiscale , partita I.V.A.....) di seguito denominato semplicemente "Soggetto incaricato" il quale agisce per conto
(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale partita I.V.A.)

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale , partita I.V.A.) costituita da se stesso e dai signori

..... i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare di incarico;

(oppure)

della società di di cui all'articolo 90, comma 1, lettera __), e comma 2, lettera ____), del D.Lgs. 163/2006, denominata "....." con sede in (provincia di), via , n. (codice fiscale , partita I.V.A.), nella sua qualità di

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui agli artt. 36 e 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., denominato "....." con sede in (provincia di), via , n., (codice fiscale , partita I.V.A.), nella sua qualità di

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli artt. 37 e 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con atto notaio rep. in data

Premesso

Che con deliberazione n. in data si è aggiudicato in forma definitiva l'affidamento dell'attività di cui al presente disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente "contratto"), si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

- 1) L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico del presidio ospedaliero di Voghera Il Lotto alle condizioni di cui al disciplinare di gara
- 2) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 6509970530
- 3) Il codice univoco di progetto (CUP) è il seguente: F16J14000510003

Art. 2 Obblighi legali

- 1) Il soggetto incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dello stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
- 2) Resta a carico del soggetto incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.
- 3) Il soggetto incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2).
Il soggetto incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1194.

Art. 3 Descrizione delle prestazioni

- 1) Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella verifica della progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento in argomento.
L'attività di verifica viene condotta in base a quanto stabilito dall'art. 45, 52 e 53 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
In particolare il professionista accerta:
 - La completezza della progettazione
 - La coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti
 - La realizzabilità della soluzione progettuale prescelta
 - I presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo
 - La minimizzazione dei rischi di introduzione di variante e di contenzioso
 - La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti
 - La sicurezza delle maestranze dei lavoratori
 - L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati
 - La manutenibilità delle opere

Art. 4 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

- 1) Il soggetto incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazione o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente
- 2) L'amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del soggetto incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione relativa sia alla progettazione preliminare che alla progettazione definitiva presentata in sede di gara e successivamente alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria delle opere la documentazione relativa progettazione esecutiva.
- 3) Ad integrazione del comma 1), le parti, con accettazione espressa da parte del soggetto incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il soggetto incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Art. 5 Variazioni, interruzioni, ordini informali

- 1) il soggetto incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato a quanto previsto.
- 2) In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
- 3) Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Soggetto incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art.6 Durata dell'incarico e termini

- 1) Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico ed il termine ultimo per l'ultimazione della verifica della progettazione definitiva è fissato in giorni 15 naturali e consecutivi.
- 2) Per la verifica della progettazione esecutiva il termine di ultimazione delle operazioni di verifica è fissato in giorni 20 naturali e consecutivi dalla data di trasmissione della documentazione stessa.
- 3) L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il soggetto può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Soggetto incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art.7 Penali

- 1) Il ritardo della consegna della documentazione di verifica comporta una penale pari al cinque per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'art. 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 6.
- 2) Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
- 3) Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura

L'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Soggetto incaricato.

- 4) L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Soggetto incaricato.

Art.8 Assicurazione

Il soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 112 comma 4 bis del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ha stipulato una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno dell'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento di attività di verifica rilasciata da

Art.9 Riservatezza, coordinamento, astensione

- 1) Il Soggetto incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
- 2) Il Soggetto incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
- 3) Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Soggetto incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
- 4) Il Soggetto incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
- 5) Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Soggetto incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni,. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione della prestazione.
- 6) Con la sottoscrizione del contratto il Soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art.10 Risoluzione del contratto

- 1) E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Soggetto incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norma di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
- 2) E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Soggetto incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
- 3) Il contratto può altresì essere risolto in danno al Soggetto incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Soggetto incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 16;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
 - i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.
- 4) La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art.11 Determinazione dei corrispettivi

- 1) Fatto salvo quando previsto dall'articolo 11, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Soggetto incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
- 2) Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, per la quale il Soggetto incaricato ha offerto il prezzo più basso, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, riportato nel seguito;

Direzione Lavori

- | | |
|---|-----------|
| a) Verifica progettazione definitiva | importo € |
| b) Spese forfetarie connesse alla verifica della progettazione definitiva | importo € |
| c) Verifica progettazione esecutiva | importo € |
| d) Spese forfetarie connesse alla verifica Della progettazione esecutiva | importo € |

TOTALE GENERALE

importo €

- 3) Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati, se dovuto, del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
- 4) La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni

Art.12 Adeguamento dei corrispettivi

- 1) Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi:
- a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine.

- 2) L'adeguamento di cui al comma precedente riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti;
- 3) Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri, mentre non sono soggetti ad adeguamento i corrispettivi per le prestazioni accessorie.

Art.13 Modalità di corresponsione dei corrispettivi

- 1) I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 10, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 11 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 7, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - a) Verifica progettazione definitiva:
entro 30 giorni dalla consegna dei documenti di verifica
 - b) Verifica progettazione esecutiva
Entro 30 giorni dalla consegna dei documenti di verifica
- 2) Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i corrispettivi sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti da ciascuno dei termini di cui al comma 1.
- 3) In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- 4) In occasione del pagamento dei corrispettivi per ciascuna delle prestazioni di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese conglobate forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 10, comma 4.
- 5) I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 21, comma 1.
- 6) La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
 - b) fattura elettronica che dovrà fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it codice univoco ufficio IK4ER4
le fatture elettroniche dovranno riportare , per tutti i casi cui ciò si applica:
 - il codice identificativo gara (CIG):6509970530
 - il codice unico progetto (CUP) F16J14000510003
- 7) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 6, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- 8) documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art.14 Conferimenti verbali

- 1) Il Soggetto incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendono necessario o anche solo opportuno.
- 2) Il soggetto incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
- 3) Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Soggetto incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche indette dall'Amministrazione committente.

Art.15 Adempimenti legali

- 1) Il Soggetto incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- b) non sono intervenute sospensioni , revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento
- 2) Ai sensi dell'art. 48 comma 1 lettera b) punto 2
- a. di essere in possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciata da in data scadenza
- b. di aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti e si certifica l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità;
- c. di non essere, in relazione al progetto da verificare, nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 50, comma 4;
- d. di non aver in corso e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto di verifica.
- e. di impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico
- 3) Ai sensi dell'art. 50 comma 2 del DPR 207/2010 il coordinatore del gruppo di lavoro di verifica è
- 4) Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Soggetto incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. in data
- 5) Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, prot. in data attestante la regolarità contributiva del Soggetto incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

Art.16 Definizione delle controversie

- 1) Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Soggetto incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Soggetto incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
- 2) Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile.
Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
- 3) La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo

richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

- 4) Nelle more della risoluzione delle controversie il Soggetto incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
- 5) La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
- 6) Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 7) Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pavia; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

Art.17 Domicilio, rappresentanza delle parti

- 1) Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ la propria sede in _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Soggetto incaricato.
- 2) Il Soggetto incaricato individua:
 - a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto soggetto, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
(in alternativa)
 - a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il Sig. _____, in qualità di.....
 - b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90 comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
(in alternativa)
 - b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Sig. _____, architetto/ingegnere, in qualità di _____
- 3) L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'Arch. Luciano De Castro dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale dell'Amministrazione committente.
- 4) Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati all'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Soggetto incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Soggetto incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art.18 Tracciabilità dei pagamenti

- 1) Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8 della legge n. 136 del 2010, il Soggetto incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni

L'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 12.

- 2) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) Per pagamenti a favore del Soggetto incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 - b) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4) Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
- 5) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
- 6) Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7) Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art.19 Disposizioni transitorie e finali

- 1) Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti: è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
- 2) Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Soggetto incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
- 3) Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
- 4) Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 18, il presente contratto costituisce per il Soggetto incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
- 5) E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
- 6) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le

tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Soggetto incaricato.

Pavia, li

Per l'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia:

Il Soggetto incaricato:

Nel caso di società di ingegneria:
il direttore tecnico:

Nel caso di associazione professionale:
i professionisti associati: